



INFORMATIVA PERIODICA : DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

NOVITA'

Definizione delle liti fiscali pendenti

La Manovra correttiva 2017 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: sono definibili le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado, con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente se avvenuta entro il 24 aprile 2017.



NOVITA'

DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

Premessa

L'art. 11 del D.L. 50/2017 (Manovra correttiva per il 2017) convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (in G.U. n. 144 del 23.06.2017), ha introdotto l'istituto della "**Definizione agevolata delle controversie tributarie**" per tutti i ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017.

La procedura introdotta offre ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio (anche in Cassazione) in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento dei soli importi richiesti dall'atto impugnato e dei relativi interessi da ritardata iscrizione a ruolo, **esonero invece gli stessi dal pagamento delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.** Nel caso di controversia relativa esclusivamente agli **interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi** il contribuente dovrà versare solo il **40% di essi**

Ai fini del perfezionamento della procedura, pena la decadenza dai benefici della definizione, sono tuttavia previsti tempi molto stretti. Infatti, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire in unica soluzione o, nel caso di importi superiori a 2.000 euro, in forma rateale ma in un numero massimo di tre rate delle quali l'ultima entro il 30 giugno 2018.

Liti definibili

La definizione interessa le **controversie pendenti** (ossia prive alla data della domanda di una pronuncia definitiva) di competenza della **giurisdizione tributaria in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, in cui è parte **l'Agenzia delle Entrate**.

Trattasi, in breve, dei processi relativi a tutte le imposte gestite dall'Agenzia delle Entrate, quindi:

IRES, IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta di successione, canone RAI e così via.

Potranno altresì essere definite le liti aventi quale controparte gli **Enti territoriali** che entro il 31 agosto 2017 hanno deliberato, l'adesione all'istituto della definizione.

Inoltre sono definibili i ruoli iscritti ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 (controllo formale), atteso che in questa fattispecie, di fatto, l'Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione presentata dal contribuente disconoscendo, in tutto o in parte, deduzioni e detrazioni.



LITI DEFINIBILI

Alla data di presentazione della domanda devono sussistere congiuntamente queste condizioni

- Controversie pendenti (il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva);
- controversie di competenza della giurisdizione tributaria;
- controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Ente territoriale che entro il 31 agosto 2017 avrà deliberato l'adesione all'istituto della definizione;
- controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017.

Giudizi esclusi dalla definizione

Sono escluse dalla definizione agevolata, per espressa previsione del co. 4 dell'art. 11, le controversie riguardanti, anche solo in parte:


- l'IVA riscossa all'importazione e le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1 lett. a) delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Sono altresì da ritenere escluse dalla definizione agevolata:

- le controversie riguardanti atti emessi dall'Agente della Riscossione quali, ad esempio, iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi;
- le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi (liti di rimborso);
- le liti catastali;
- i ricorsi contro i dinieghi (dilazione dei ruoli, iscrizione registro ONLUS, ecc.);
- le revoche di agevolazioni, sempreché con il provvedimento oggetto di impugnazione, oltre il diniego e/o revoca, l'Amministrazione finanziaria non abbia preteso la corresponsione del tributo e delle eventuali sanzioni.



In ogni caso, sono escluse dalla definizione quelle controversie che, ancorché avviate e pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, **non sono di competenza del Giudice tributario.**



Soggetti coinvolti nella definizione

La domanda di adesione alla definizione agevolata potrà essere presentata, ai sensi del co. 1 dell'art. 11, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (**ricorrente**) o da chi vi è **subentrato** o ne **ha la legittimazione** (si pensi al subentro degli eredi ovvero alle vicende straordinarie che possano interessare in pendenza di giudizio la vita dell'impresa).

Valore della lite definibile

A differenza di quanto previsto nei precedenti condoni, la nuova procedura di definizione, consente l'accesso alla medesima a **tutte le controversie tributarie pendenti a prescindere dal valore della lite.** Sono definibili le liti d'importo inferiore a € 20.000 sempreché il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 aprile 2017.

La presentazione della domanda


Il contribuente che desidera aderire alla definizione agevolata deve presentare telematicamente apposita domanda all'Agenzia delle **Entrate entro il 30 settembre 2017.** In particolare dovrà essere presentata una **specificata domanda, esente da bollo, per ciascuna autonoma controversia, ovvero per ciascun atto impugnato.** Pertanto, se il contribuente con lo stesso ricorso ha impugnato più atti, la domanda di definizione dovrà essere presentata per singolo atto impugnato.



Importi da versare

Il contribuente per potere aderire alla definizione agevolata delle liti, dovrà versare:

- **l'intero importo richiesto nell'atto impugnato** in primo grado ed i **relativi interessi di ritardata iscrizione a ruolo** calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora;
- nel caso di controversia relativa esclusivamente agli **interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi** il contribuente dovrà versare solo il **40% di essi**;
- se la controversia pendente riguarda esclusivamente le **sanzioni collegate ai tributi** (es. tardivo versamento di imposte) **nulla dovrà essere versato** e la definizione produrrà l'effetto dello stralcio integrale di queste, ma il contribuente dovrà ugualmente presentare la domanda di definizione agevolata.



Importi versati in pendenza di giudizio

Gli atti tributari sono dotati di esecutività quindi, in assenza di sospensione (giudiziale, amministrativa o comunque "ex lege"), le somme richieste negli atti impugnati devono essere corrisposte, seppure a titolo provvisorio, anche in pendenza di giudizio. Per effetto delle disposizioni vigenti il contribuente pertanto potrebbe aver già versato una parte degli importi dei quali chiede la definizione (ad esempio un 1/3 degli importi dovuti a titolo d'imposta il caso di giudizio pendente il giudizio di primo grado, i 2/3 delle somme dovute dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso ecc.).



In questi casi il comma 7 dell'art. 11 prevede che in ogni caso gli importi già versati dal contribuente per effetto delle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di giudizio, **vadano scomputati dal totale degli importi dovuti**.

Definizione liti fiscali e rottamazione dei ruoli

Coloro che hanno già presentato richiesta di adesione alla rottamazione dei ruoli ex. art. 6 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, possono fruire comunque della definizione agevolata ma solo unitamente a quest'ultima. Tuttavia dagli importi da versare ai fini della definizione delle liti pendenti andranno scomputati quelli dovuti per la c.d. "rottamazione dei ruoli".

Dunque, qualora il contribuente abbia già proposto *pro tempore* l'istanza di rottamazione dei ruoli, ai fini della definizione agevolata della relativa lite pendente questi sarà chiamato a **versare solo il residuo capitale**, maggiorato di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate al tributo e agli interessi di mora che non saranno dovuti per effetto della definizione.

Ovviamente, ove a seguito della rottamazione dei ruoli il contribuente abbia già estinto il proprio debito con l'Erario (rottamazione integrale della pretesa tributaria), nulla residuerà da versare in sede di definizione agevolata della controversia.



Termini per il versamento degli importi dovuti

Il contribuente dovrà versare gli importi dovuti ai fini della definizione:

- a) in un'unica rata entro il **30 settembre 2017** se l'importo dovuto non supera 2.000 euro;
- b) in un numero massimo di tre rate se l'importo dovuto è superiore a 2.000 euro ma attenendosi ai seguenti criteri:
 - la prima rata d'importo pari al **40%** del totale entro il **30 settembre 2017**;
 - la seconda rata pari all'ulteriore **40%** entro il **30 novembre 2017**;
 - la terza ed ultima rata di ammontare pari al residuo **20%** entro il **30 giugno 2018**.



Attenzione: il contribuente dovrà eseguire un separato pagamento per ciascuna autonoma controversia.


30 SETTEMBRE 2017	PAGAMENTO PRIMA O UNICA RATA (40%)
30 NOVEMBRE 2017	PAGAMENTO SECONDA RATA (40%)
30 GIUGNO 2018	PAGAMENTO TERZA E ULTIMA RATA (20%)

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona:

- con la **presentazione della domanda**;
- con il **pagamento** dell'intero importo o della prima rata.

La domanda, ai fini del perfezionamento della sanatoria, va presentata anche se non ci sono importi da versare.



Mancato pagamento delle rate o ritardi

Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima legittima l'irrogazione di una sanzione pari al 45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta, oltre che l'intera riscossione coattiva del dovuto.



Effetti della Definizione sui processi in corso


La definizione agevolata produce effetti anche in ordine ai termini per l'impugnazione e alla sospensione del processo.

- **SOSPENSIONE SEMESTRALE AUTOMATICA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE, ANCHE INCIDENTALI, DELLE PRONUNCE GIURISDIZIONALI E DI RIASSUNZIONE CHE SCADONO DAL 24 APRILE AL 30 SETTEMBRE 2017.**

(Nessuna sospensione opera per le liti non definibili quali ad esempio le liti di rimborso, le liti catastali o i ricorsi contro i dinieghi (dilazione dei ruoli, iscrizione registro ONLUS, ecc.)

- **SOSPENSIONE DEL PROCESSO FINO AL 10 OTTOBRE 2017.**

Tale sospensione però si ottiene solo dietro **apposita richiesta del contribuente rivolta al Giudice**, nella quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie. Inoltre, qualora entro il **10 ottobre 2017**, il contribuente depositi copia della domanda di definizione e del versamento della prima rata o del totale importo dovuto, la sospensione del processo verrà prolungata **fino al 31 dicembre 2018**.



Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

